

Perché un Confidi per i liberi professionisti

L'accesso al credito per qualsiasi attività economica è oggi uno dei problemi più rilevanti sia per le occorrenze di esercizio che per gli investimenti di un'impresa.

I liberi professionisti si trovano spesso ad affrontare questa necessità con le stesse difficoltà delle PMI perché risultano sostanzialmente “bancodipendenti” nella richiesta di finanziamenti per la loro attività.

Questo canale esclusivo per l'accesso al credito, di norma utilizzato individualmente con la Filiale della Banca, limita fortemente il loro potere contrattuale ottenendo condizioni (tassi, commissioni, quantità di finanziamenti, garanzie reali, ecc.) mediamente più onerose rispetto a quelle di mercato.

Questa situazione si è aggravata negli ultimi tempi a seguito della crisi economica e dell'applicazione dei nuovi criteri di adeguamento del Capitale delle Banche (Basilea 2) con un generalizzato restringimento nell'erogazione del credito, con costi più elevati e richieste di garanzie asfissianti. In prospettiva con Basilea 3 questa situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente.

La valutazione del “merito di credito” tradizionalmente improntata su dati qualitativi del cliente (conoscenza dell'attività, del titolare, puntualità nei pagamenti, reputazione, ecc.) è sempre più sostituita da criteri quantitativi (bilancio, capitalizzazione, utili, ecc.) che spersonalizzano il rapporto con la banca, anche a seguito di forti processi di concentrazione che hanno cambiato sensibilmente la natura delle banche del territorio.

Queste problematiche toccano direttamente i liberi professionisti non solo nella loro attività economica, ma anche nella loro azione di consulenza verso le PMI clienti, specie nell'ambito della categoria dei commercialisti.

Le condizioni del credito erogato dalle banche sono strettamente correlate al “Rating” attribuito automaticamente al cliente, che nel caso di piccole imprese e di liberi professionisti si colloca nelle fasce considerate più a rischio e alle quali si applicano le condizioni più onerose.

In questo contesto generale, il ruolo delle garanzie assume un peso relevantissimo perché consente alla banca di ridurre il rischio credito con evidenti benefici sull'adeguamento del capitale di vigilanza e sul conto economico.

Spesso però, alla stregua delle piccole imprese, anche il libero professionista non dispone delle sufficienti garanzie richieste (a volte anche più dell'importo del finanziamento) e deve ricorrere all'aiuto di terzi (familiari, amici, ecc.) non sempre disponibili.

Il problema si acuisce nel caso di avvio di nuove attività professionali, creando ostacoli ai giovani che intendono intraprendere una libera professione.

Per superare queste difficoltà Confprofessioni ha promosso la costituzione di due confidi (uno per il nord e uno per il centro sud) con lo scopo di garantire in forma collettiva i finanziamenti concessi dalle banche ai singoli professionisti.

I confidi, che svolgono la loro attività esclusivamente a favore dei soci, sono regolamentati da una LEGGE QUADRO (L.326/03) che nel recente decreto sviluppo è stata modificata ai commi 1 e 8 per consentire finalmente la partecipazione dei liberi professionisti.

La legge quadro Confidi è stata inoltre integrata dal decreto legislativo 141/2010 che modifica il titolo VI del TUB (testo unico bancario) introducendo importanti novità sulla vigilanza e sul modello distributivo dei Confidi.

Il quadro generale

I confidi maggiori, appartenenti all'elenco speciale ex art. 107 TUB, sono circa 50. Per l'iscrizione all'elenco di veri e propri intermediari finanziari occorre superare un'operatività di 75 milioni di euro di garanzie.

Tra quelli iscritti, tre presentano uno stock di garanzie rilasciate superiore a 1 miliardo di euro; 13 hanno un importo compreso tra 150 mln e 1 mld. I restanti 27 sono di più modesta dimensione: intermediano il 19 per cento delle garanzie rilasciate dall'aggregato.

La rete territoriale dei confidi iscritti nell'elenco speciale è composta da 179 filiali. Per la distribuzione dei propri prodotti esse si avvalgono anche di una rete indiretta composta da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, da accordi con associazioni di categoria e da convenzioni stipulate con istituti di credito.

I confidi "minori" (come Fidiprof), iscritti cioè nella sezione di cui all'art. 155, comma 4 del TUB, sono 630, in netta flessione rispetto a 5 anni fa quando erano più di mille. La significativa riduzione consegue anche a un importante processo di razionalizzazione che, tuttavia, non si è svolto in maniera omogenea sul territorio nazionale. Particolarmente

frammentata appare tuttora la rete dell'Italia meridionale e delle isole, in cui opera circa la metà dei confidi, contro il 30% delle regioni settentrionali e il 20% di quelle centrali.

La riforma dell'attività finanziaria definita con il d.lgs 141/2010 - i cui effetti si potranno esplicitare solo con l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione, da varare al più tardi entro la fine dell'anno in corso - conferma il permanere, anche nel futuro, di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e potenzialmente più efficaci rispetto al passato.

Nel ridisegnare l'assetto del comparto, il decreto 141 ribadisce per i confidi "minori" la possibilità di esercitare esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, superando in tal modo l'incertezza derivante da contrastanti previsioni normative che, in modo incauto ed inappropriato, hanno indotto nel tempo taluni operatori a farsi garanti anche nei confronti di Enti pubblici e dell'Amministrazione finanziaria.

Per assicurare maggiore trasparenza e affidabilità, vengono innalzati i requisiti all'entrata richiedendo ai partecipanti degli esponenti aziendali il possesso di requisiti di onorabilità; viene disposto l'assoggettamento ai rafforzati poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal nuovo titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, secondo criteri stabiliti dal CICR (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio).

Il sistema dei controlli sui confidi "minori" viene completamente ridisegnato. Per la tenuta dell'elenco è prevista l'istituzione di un Organismo associativo con personalità giuridica di diritto privato dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. All'Organismo spetterà non solo la gestione ordinaria dell'elenco, ma anche la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore; a tale scopo il legislatore assegna ampi poteri informativi, ispettivi, sanzionatori e di intervento, fino ad arrivare all'espulsione dal settore di soggetti inadempienti. La gestione di questo costituendo Organismo dovrebbe essere assegnata alle Federazioni nazionali di rappresentanza dei Confidi, tra cui è auspicabile venga inserita anche FEDERFIDI PROF recentemente costituita.

Rispetto al sistema vigente, tuttora in essere nelle more del completamento della riforma, si delineano dunque importanti cambiamenti. L'attuale carenza di poteri per la Banca d'Italia, dovuta all'inapplicabilità ai confidi minori delle disposizioni del TUB, viene sostituita da un articolato impianto di controlli, che auspicabilmente garantirà la presenza nel settore ai soli operatori affidabili.

Resta fermo il coinvolgimento della Banca d'Italia nel comparto, chiamata a sua volta a vigilare, secondo criteri di proporzionalità ed economicità, sull'Organismo al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate per lo svolgimento dell'attività. La Banca continuerà, inoltre, a intervenire direttamente nei confronti degli iscritti sia con i controlli di trasparenza, sia attraverso provvedimenti di rigore - adottati su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dello stesso - quali il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative.

Nel disegno del d.lgs 141/2010, i confidi maggiori saranno autorizzati all'iscrizione nel nuovo albo unico degli intermediari finanziari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina. Rispetto all'attuale assetto di vigilanza, che è confermato nel suo impianto, la supervisione sugli intermediari finanziari e, quindi, anche sui confidi maggiori, risulta in via generale rafforzata attraverso:

- la previsione di un formale provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- l'introduzione *ex novo* di poteri di controllo sugli assetti proprietari, subordinando ad autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale;
- l'incremento dei poteri di intervento (ad es. restrizione della struttura territoriale, divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria);
- L'introduzione della disciplina di vigilanza consolidata, con la definizione della nozione di gruppo finanziario.
- l'applicazione di procedimenti di gestione delle crisi (gestione provvisoria, revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa).

Il processo per l'entrata a regime della riforma può essere così sintetizzato:

per i confidi vigilati:

- il ministero dell'economia e delle finanze emana disposizioni per determinare i criteri riferibili al volume di attività finanziaria dei confidi da iscrivere all'albo unico.;
- la Banca d'Italia emana disposizioni attuative delle procedure di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico e le disposizioni di vigilanza (adeguatezza patrimoniale, organizzazione, controlli interni ecc.)

per i confidi minori:

- Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo, nonché i requisiti degli organi di gestione e i criteri e le modalità per la loro nomina/sostituzione; provvede inoltre alla loro nomina;
- La Banca d'Italia propone al Ministero in nomi dei componenti dell'Organismo e stabilisce le modalità di vigilanza su di esso.

L'intero processo deve essere completato entro il termine ultimo del 31/12/2011.

Tutti i confidi possono continuare ad operare per i 12 mesi successivi all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'albo unico o dalla costituzione dell'Organismo. Tuttavia:

- entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative (31/03/2012 al più tardi) i confidi vigilati presentano istanza di iscrizione all'albo unico;
- almeno tre mesi prima della scadenza del citato termine di 12 mesi (quindi entro il 30/09/2012 al più tardi) gli altri confidi presentano istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo.

Alla scadenza dei 12 mesi, i confidi che non avranno presentato istanza dovranno uscire dal sistema (liquidazione o modifica dell'oggetto sociale).

Caratteristiche di un Confidi

A norma di legge il Confidi può essere costituito in varie forme (Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a responsabilità limitata, ecc.) e può svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

In particolare il Confidi presta garanzie collettive basandosi sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, tramite l'utilizzo di risorse provenienti in tutto o in parte dai soci, per favorire il finanziamento da parte delle banche o altri soggetti finanziari (società leasing-factoring, ecc.).

Oltre ai servizi connessi alla prestazione di garanzia, il Confidi può svolgere inoltre attività di consulenza, assistenza e informazione tecnico-finanziaria ed economica per operazioni di credito e finanziamento, per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia, il Confidi può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, utilizzare depositi indisponibili costituiti presso le banche che finanziano i soci.

Nell'esercizio della sua attività il Confidi può ricevere garanzie, controgaranzie e coogranzie da altri organismi (Confidi di 2° grado) o Fondi pubblici e privati (Fondo MCC, Fondo FEI, ecc.).

Per il conseguimento degli scopi sociali il Confidi può compiere tutti gli atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, escluse le attività riservate ai sensi di legge e lo svolgimento di attività verso il pubblico.

La stragrande maggioranza dei Confidi è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, per i vantaggi normativi e la semplicità burocratica-amministrativa.

Per la costituzione bastano nove soci, ancorché occorra una base sociale molto più consistente, anche per rispettare i requisiti operativi previsti dalla legge quadro Confidi:

- Capitale sociale minimo: 100.000 euro

- Patrimonio netto minimo: 250.000 euro (di cui 1/5 costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione).
- Quota sociale minima: 250 euro (nessun socio può avere una quota superiore al 20% del capitale).

Particolare attenzione deve essere dedicata al raggiungimento di un adeguato patrimonio del Confidi (il minimo entro un anno dall'iscrizione al 155 del TUB) perché l'attività di garanzia è strettamente connessa all'entità del patrimonio mediante un moltiplicatore che la banca concede al Confidi come quantità massima di garanzie erogabili. Nella fase iniziale può essere realistico puntare, nelle convenzioni con le banche, ad un moltiplicatore da 10 a 15.

Per incrementare la capitalizzazione di un Confidi si ricorre di norma all'incremento della base sociale (1000 soci X 250 euro = 250.000 euro potrebbero attivare circa 2,5 milioni di euro di garanzie), oppure ai soci sostenitori costituiti da enti pubblici e privati (comma 10 legge quadro). L'esperienza dimostra che sino ad oggi il sistema confidi ha potuto contare su importanti sostegni finanziari da parte delle Regioni, Enti locali e Camere di Commercio; mentre lo Stato interviene per la patrimonializzazione del Fondo Pubblico del Mediocredito Centrale. Sul versante privato scarsi sono invece gli apporti delle banche (tranne Eurofidi) e delle associazioni di categoria.

Operatività di un Confidi

Conseguiti i requisiti di legge gli organi del costituito Confidi (Consiglio di Amministrazione) dovranno provvedere ad alcuni fondamentali adempimenti tra cui:

- Approvazione di un Regolamento interno per disciplinare le modalità di ammissione dei soci, il versamento delle quote e gli importi garantiti, le competenze per i servizi prestati, le tipologie di finanziamenti garantiti (liquidità, investimenti, ecc.) con i massimali e le durate, la documentazione obbligatoria da allegare alle domande di garanzia, le modalità di recupero crediti in caso di insolvenze, ecc.
- Stipula di Convenzione con Banche per disciplinare le modalità di rapporti tra Banca e Confidi quali ad esempio i tempi di delibera dei rispettivi organi, le condizioni dei tassi dei finanziamenti garantiti, le competenze e le modalità di recupero dei crediti, le comunicazioni

sulla rata insoluta, i moltiplicatori di operatività concessi al Confidi in rapporto al patrimonio disponibile, l'utilizzo di eventuali Contro o Coogaranti, ecc.

- Adempimenti di legge quali normativa su Antiriciclaggio con obblighi di verifica del cliente, di conservazione dei dati raccolti, di segnalazione dei dati sospetti, ecc.; normativa su obblighi della Privacy adottando misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei dati personali trattati; redazione del Bilancio del Confidi sulla base dello schema concordato da AssoConfidi con Banca d'Italia. Si ricorda che l'attività di garanzia di un Confidi è fuori dal campo di applicazione IVA (comma 48 Legge quadro).
- Adempimenti sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, secondo criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

Per rendere operativo un Confidi occorre infine un minimo di struttura (sede, addetto di segreteria, attrezzatura informatica per gestione soci e pratiche, ecc.) e due punti di riferimento fondamentali: il Presidente e il Direttore/Segretario, quest'ultimo inizialmente anche a tempo parziale, ma possibilmente con conoscenza dell'attività di garanzia o bancaria-finanziaria. Alcune attività possono anche essere esternalizzate (Bilancio-Contabilità).

Nei primi anni di operatività il Confidi dovrà essere particolarmente attento ai rischi di insolvenze considerati i livelli modesti del Patrimonio che, se intaccato, pregiudica i volumi di garanzia rilasciabili e lo stesso conto economico della struttura.

Per questo è indispensabile una base associativa ampia e differenziata, evitando il concentrarsi di categorie in particolari difficoltà.

La rete distributiva

Per le caratteristiche dei due Confidi promossi da Confprofessioni questo rappresenta un punto decisivo che deve essere attentamente valutato ricercando la soluzione ottimale ai fini dello sviluppo delle strutture di garanzia. Al riguardo non ci sono esperienze consolidate a cui fare riferimento, perché la stragrande maggioranza dei Confidi opera con una capillare rete distributiva sul territorio costituita dalle Associazioni di categoria delle imprese che fanno da "sportello" per la raccolta dei soci, delle domande di garanzia, delle incombenze dell'antiriciclaggio e della trasparenza. Questo modello offre il grande vantaggio di

"conoscere" realmente il socio del Confidi, elemento fondamentale per la mitigazione del rischio, e si integra con i servizi tradizionali erogati dalle associazioni.

Privo o indebolito di questo suo tipico valore aggiunto, il confidi rischia di assomigliare ad un intermediario generico, specializzato in un mono-prodotto (il rilascio di garanzie) per di più connotato da elevati profili di rischio.

Avviene che laddove il confidi non sia in grado di mantenere, rafforzare e arricchire le sue relazioni con i soci, questi risultino maggiormente influenzati dalle banche affidatarie. Sono le banche, allora, che sollecitano i professionisti a farsi assistere dal confidi, così da ottenere la garanzia a copertura del prestito. Se è vero che senza la presenza del confidi il credito rischia di non essere accordato, è però altrettanto vero che senza un'autonoma, capillare ed efficiente rete distributiva si scarica il rischio della banca sul confidi snaturando la sua funzione istitutiva.

Per superare queste criticità emerge la necessità di operare affinché i vantaggi delle intense relazioni del confidi con i professionisti non si attenuino, anzi si qualificano, trovino nuova linfa per irrobustirsi mediante il rafforzamento dei punti di ascolto sul territorio e uno stretto e fluido raccordo dello stesso confidi con gli enti fornitori di sussidi pubblici a tutti i livelli.

Le esperienze dei confidi più organizzati, in effetti, pongono in luce l'importanza di investimenti operati su due fronti:

- una rete periferica capillare e qualificata in grado di fungere da "consulente" delle imprese per aiutarle nel selezionare e canalizzare le loro esigenze di credito.
- Un attività di back-office presso il confidi connotata da professionalità e competenza, che sappia qualificarlo come soggetto privilegiato in grado di efficientare i contatti con le strutture bancarie e finanziarie e con i fornitori di provvidenze pubbliche.

È dunque importante caratterizzare le attività poste in essere dal confidi come un pacchetto di servizi offerto ai soci, che faccia perno su una non episodica conoscenza e si estenda ad una qualificata assistenza, dalla garanzia alla consulenza in materia finanziaria, fiscale e societaria.

Il modello vincente di confidi negli anni a venire, sarà sempre più quello caratterizzato da una struttura dimensionalmente equilibrata, che coniughi prossimità con la clientela ed elevata qualità dell'organizzazione e dei servizi offerti.

Decreto legislativo 141/2010: effetti sul modello distributivo dei Confidi

Per organizzare la rete distributiva e commerciale dei confidi di Confprofessioni occorre tenere presenti le rilevanti novità contenute nel Dlgs 141/2010 relative agli agenti e mediatori creditizi e agli effetti nella normativa per le Associazioni Territoriali e i Confidi. La nuova normativa dovrà essere completata con decreti attuativi del Ministero dell'Economia e direttive della Banca d'Italia. In questo ambito è già stata trasmessa una nota al Ministero per rimarcare la discriminazione verso i liberi professionisti e le loro Associazioni.

In particolare all'articolo 112 bis di detto decreto, relativo all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, è previsto al comma 2 che nell'esercizio di tale attività (tenuta dell'elenco) l'Organismo può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali d'impresa. Ciò rischia di escludere di fatto le Associazioni nazionali di rappresentanza dei liberi professionisti che hanno invece un riconoscimento giuridicamente incontrovertibile, come nel caso di Confprofessioni che è presente nel CNEL ed è firmataria dei contratti nazionali di lavoro per il settore delle professioni.

Questa preclusione è peraltro contraddetta nello stesso decreto legislativo al capo II art.12 comma 1 lettera c) ove si sancisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia "la stipula da parte di associazioni di categoria e dei confidi di convenzioni con banche...", facendo rientrare in questo caso a pieno titolo anche le associazioni dei liberi professionisti.

Alla luce della riforma del TUB (Dlgs 141/2010), i modelli dei confidi possono essere classificati in quattro principali tipologie (oltre alle filiali dei confidi e delle banche)

Agente / Società di agenti

L'agente in attività finanziaria (che sia persona fisica o giuridica) ha un rapporto di esclusività con il Confidi (questo esercita un controllo sia formale che sostanziale sull'agente); da ciò ne deriva che il Confidi è responsabile in solido per l'operato dell'agente.

Società di mediatori

La società di mediatori possiede una maggiore indipendenza dall'intermediario per cui opera (vi è un vincolo di indipendenza tra intermediario e mediatore).

Dunque il Confidi, da un lato, ha minori possibilità di influenzare e di controllare il mediatore, dall'altro non è responsabile solidamente per le attività svolte dalle società di mediazione.

Sussiste l'obbligo di costituzione in forma giuridica con un capitale minimo di 120.000 euro.

Associazione di categoria

Le Associazioni di categoria possono svolgere il processo commerciale relativo alla concessione della garanzia e la raccolta della documentazione sulla base della deroga prevista dall'art.12.

Le attività relative agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza e sull'antiriciclaggio possono essere svolte dall'Associazione solo se i dipendenti possiedono i requisiti previsti dall'art. 128-*novies*.

Procacciatori d'affari

(società di servizi che non si adegueranno alla nuova normativa e liberi professionisti)

I soggetti, quali ad esempio i liberi professionisti o le società di servizio delle Associazioni che non si adegueranno a quanto previsto dalla nuova normativa su agenti e mediatori, potranno operare con un contratto di procacciamento d'affari oppure svolgendo in modo occasionale e saltuario l'attività di intercettazione del bisogno di garanzia da parte dell'impresa, segnalandola al Confidi.

Da queste note sintetiche si evince quanto sia importante per un Confidi che inizia oggi l'attività organizzare la filiera che parte dai bisogni del socio professionista per arrivare alla concessione della garanzia deliberata su finanziamento concesso dalla banca. Per questo obiettivo appare prioritaria un'azione di allargamento della base sociale (anche per raggiungere rapidamente i minimi di patrimonio) e l'individuazione di referenti sul territorio capillari, autorevoli e rappresentativi per mettere in relazione la domanda del professionista con la concessione della garanzia da parte del Confidi.

